

**Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo -
Cass. n. 4024/2008**

Novazione dell'originaria obbligazione - Contestazione sulla sussistenza della novazione -
Applicazione del criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in
giudizio - Accertamento sulla esistenza della novazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza per territorio, se con la domanda è fatta valere un'obbligazione di
pagamento di somma di denaro, che si assuma essere stata d'accordo tra le parti sostituita ad
una precedente obbligazione di consegna cose mobili determinate ed il convenuto contesta che
tale novazione vi sia stata, ai fini dell'applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 cod. proc. civ. ed art. 1182,
commi primo e terzo, cod. civ.), non è dato compiere un accertamento allo stato degli atti sulla
circostanza dell'intervenuta novazione, giacché questa rileva come fatto costitutivo del diritto
dedotto in giudizio ed il suo accertamento appartiene alla decisione sul merito della domanda,
che, in caso di esito negativo, deve essere rigettata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4024 del 18/02/2008

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

4024

2008